

I BATTELLI DEL RENO

Rivista on-line di diritto ed economia dell'impresa

(www.ibattellidelreno.uniba.it – www.ibattellidelreno.it)

direzione

Gianvito Giannelli Ugo Patroni Griffi Antonio Felice Uricchio

comitato scientifico

**Sabino Fortunato (coordinatore) - Lorenzo De Angelis - Pietro Masi -
Cinzia Motti - Antonio Nuzzo – Luigi Filippo Paolucci - Salvatore Patti -
Michele Sandulli - Gustavo Visentini**

Redazione di Bari

**Emma Sabatelli, Giuseppina Pellegrino, Eustachio Cardinale, Rosella
Calderazzi, Barbara Francone, Anna De Simone, Valentino Lenoci,
Enrico Scoditti, Emma Chicco, Claudio D'Alonzo, Giuditta Lagonigro,
Concetta Simone**

Redazione di Foggia

**Michele Bertani, Andrea Tucci, Giuseppe Di Sabato, Corrado Aquilino,
Pierluigi Pellegrino, Grazia Pennella, Annalisa Postiglione**

Redazione di Lecce

**Maria Cecilia Cardarelli, Andrea Sticchi Damiani, Giuseppe Positano,
Alessandro Silvestrini**

Redazione di Napoli

**Andrea Patroni Griffi, Alfonso M. Cecere, Nicola De Luca, Carlo Iannello,
Sergio Marotta, Francesco Sbordone, Pasquale Serrao d'Aquino**

Redazione di Roma

**Giustino Enzo Di Cecco, Paolo Valensise, Vincenzo Vitalone, Valeria
Panzironi, Ermanno La Marca, Valentina Depau**

Redazione di Taranto

**Daniela Caterino, Giuseppe Labanca, Cira Grippa, Gabriele Dell'Atti,
Giuseppe Sanseverino, Pietro Genoviva, Francesco Sporta Caputi, Barbara
Mele**



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

Direzione

Piazza Luigi di Savoia n. 41/a
70100 – BARI - (Italy)
tel. (+39) 080 5246122 • fax (+39) 080 5247329
direzione.ibattellidelreno@uniba.it

Coordinatore della pubblicazione on-line: Giuseppe Sanseverino
Redazione: presso il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo:
Società, Ambiente, Culture - Sezione di Economia -
Via Lago Maggiore angolo Via Ancona
74121 - TARANTO - (Italy)
tel (+39) 099 7720616 • fax (+39) 099 7723011
redazione.ibattellidelreno@uniba.it
giuseppe.sanseverino@uniba.it

ISSN 2282-2461 I Battelli del Reno [on line]

I Battelli del Reno, rivista on line di diritto ed economia dell'impresa, è registrata presso il Tribunale di Bari (decreto n. 16/2012)

La rivista è licenziata con Creative Commons Attribuzione – Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Angela Eleonora Fabiano

QUESTIONI APPLICATIVE APERTE NELLA DISCIPLINA DEI
CONFERIMENTI NELLA S.R.L. ¹

SOMMARIO: 1. Premessa: la disciplina dei conferimenti nella S.r.l. e nella S.p.A. nelle previsioni della legge delega per la riforma del diritto societario. – 2. La disciplina dei conferimenti nella S.r.l. nelle disposizioni del decreto delegato: il principio della “effettività complessiva” del capitale sociale e il criterio di identificazione delle entità conferibili: gli “elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica”. – 2.1. Le entità conferibili nella S.r.l.: conferimenti in danaro, conferimenti in natura e conferimenti d’opera e servizi. – 3. I conferimenti di opera e di servizi nella S.r.l.: questioni applicative aperte. – 3.1. I conferimenti d’opera e servizi nelle società di persone e nelle società di capitali. L’oggetto del conferimento d’opera e di servizi. – 3.2. Funzione delle garanzie prestate dal socio d’opera e modo d’essere del principio di integrale liberazione con riferimento ai conferimenti d’opera. – 3.3. Le indicazioni richieste nell’atto costitutivo in ordine ai conferimenti d’opera. – 4. Modalità di determinazione del valore del conferimento d’opera e di servizi: il problema dell’applicazione analogica dell’obbligo di relazione giurata di stima. - 5. La disciplina contabile dei conferimenti di opera e di servizi.

1. Com’è noto, uno degli aspetti con più spiccato carattere innovativo della regolamentazione della S.r.l., così come prevista dalla riforma del diritto societario del 2003, è quello della disciplina dei conferimenti, che trova la propria fonte in una serie di disposizioni fra le quali assumono rilevanza particolare le previsioni dell’art. 2464 c.c. che nell’individuare le entità conferibili, le condizioni da rispettare laddove si intendano conferire entità diverse dal danaro, nonché le modalità di esecuzione dei diversi tipi di conferimento, determina i profili caratterizzanti la fattispecie in oggetto.

¹ Questo saggio riproduce il testo della relazione sul tema “*La disciplina dei conferimenti: partecipazione proporzionale, disproporzionale e i conferimenti d’opera*”, tenuta a Matera il 23 maggio 2015 presso l’Ordine dei dottori commercialisti, nel corso del ciclo di seminari su “Organizzazione della S.r.l. e autonomia statutaria”, organizzati con il supporto scientifico dei Colloqui baresi di Diritto Commerciale a cura di Sabino Fortunato.

Anticipando quello che diremo a breve in modo più diffuso, ricorderemo che la riforma della disciplina dei conferimenti nella S.r.l. si caratterizza per:

- a) la statuizione della regola della “effettività complessiva” del capitale sociale;
- b) l’ampliamento del novero delle entità conferibili a «tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica», con la conseguenza che, in modo del tutto nuovo per le società di capitali e diverso dalla disciplina prevista per la S.p.A., si consente l’attribuzione in favore della S.r.l., a titolo di conferimento, di prestazioni d’opera e servizi;
- c) la previsione, con riferimento ai conferimenti in danaro, della possibilità che il versamento del 25% del valore di essi, sia sostituito dalla prestazione di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria.

Nell’esame di ciascuno dei suddetti profili di novità della disciplina dei conferimenti nella S.r.l. e nell’individuazione delle ricadute cui ciascuno di essi dà luogo in sede applicativa procederemo per gradi, premettendo solo alcune brevi note in ordine alle prescrizioni della legge delega per la riforma del diritto societario – la L. 366/2001 – nella materia che ci occupa.

L’art. 2 della suddetta legge, nel fissare i “principi generali in materia di società di capitali”, faccia riferimento, fra l’altro, all’obiettivo di “valorizzare il carattere imprenditoriale delle società...” (lett. b), nonché di “adeguare la disciplina dei modelli societari alla disciplina delle imprese, anche in considerazione della composizione sociale e delle modalità di finanziamento” (lett. e), ed impone “nel rispetto dei principi di libertà di iniziativa economica e di libera scelta delle forme organizzative dell’impresa, di prevedere due modelli societari riferiti l’uno alla società a responsabilità limitata e l’altro alla società per azioni...” (lett. f); non di meno, le norme successive, segnatamente l’art. 3 e l’art. 4, se pure specificamente dedicati rispettivamente alla società a responsabilità limitata ed alla società per azioni, in materia di conferimenti e di formazione del capitale statuiscono principi che sono omologhi per l’uno e per l’altro tipo di società.

Più in particolare, l’art. 3 lettera c) e l’art. 4, comma 5°, lett. a), prescrivono al legislatore delegato di formulare per la S.r.l. così come per la S.p.A., “una disciplina dei conferimenti tale da consentire l’acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell’impresa sociale, a condizione che sia garantita l’effettiva formazione del capitale sociale”; inoltre, si dispone di “consentire ai soci di regolare l’incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali”.

Resta il fatto però che, a fronte della previsione nella legge delega di uguali principi, il legislatore delegato ha statuito nella S.r.l. e nella S.p.A. una diversa disciplina dei conferimenti, stante il diverso contesto normativo in cui i suddetti principi hanno trovato attuazione. Quello che si intende sottolineare, in accordo con la dottrina prevalente è che, se pure con riferimento ad entrambi i modelli societari sia stata ribadita la rilevanza imprescindibile del capitale sociale e quindi l’esigenza di garantirne l’effettiva formazione, la mancata operatività per la S.r.l. delle regole statuite dalla II Dir. Cee in materia societaria, ha consentito al legislatore delegato di formulare una

disciplina dei conferimenti diversa rispetto a quella prevista per la S.p.A. specie con riferimento alle entità conferibili.

Peraltro, come meglio vedremo occupandoci dei conferimenti di opera e servizi, per questa via, vale a dire ammettendone la legittimità nella S.r.l., si è reso possibile attuare uno degli obiettivi precisi che il legislatore delegato si è proposto nella formulazione della disciplina della S.r.l.: “prevedere un autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali fra soci” (art. 3, comma 1, lett. a) della l. 366/2001).

2. L'art. 2464 c.c. consta di sei commi, ognuno dei quali ha per oggetto la regolamentazione di specifici profili della disciplina dei conferimenti e della formazione del capitale nella S.r.l.

Il comma 1°, nello statuire che “il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare del capitale sociale”, rivisita il principio di “effettività” del capitale sociale – allo stesso modo di quanto disposto dall'art. 2346, comma 5°, c.c. per la società per azioni – in termini di “effettività complessiva”, superando la preesistente regola di rigida corrispondenza fra valore del conferimento e valore della partecipazione sociale.

Quello che si intende dire è che, mentre prima della riforma del diritto societario, tanto nella società per azioni, quanto nella società a responsabilità limitata, era posto in modo indefettibile il principio in conformità del quale il valore del conferimento non poteva essere inferiore al valore delle azioni o delle quote attribuite al socio che effettuava il conferimento stesso, nella disciplina attuale si ammette la non perfetta corrispondenza fra valore del conferimento e valore della partecipazione sociale; di tal che la c.d. regola della *plutocrazia societaria*, a norma della quale i vantaggi ed il potere derivanti dalla partecipazione sociale erano rigorosamente commisurati alla ricchezza investita ed esposta al rischio d'impresa, da principio irrinunciabile e caratterizzante l'ordinamento delle società di capitali, degrada a “regola residuale”.

Statuita quindi la possibilità della c.d. disproporzionalità dei conferimenti e ammessa l'assegnazione non proporzionale delle quote di partecipazione, si è resa possibile la valorizzazione in sede contrattuale delle partecipazioni dei singoli soci e si è consentito - come peraltro sottolineato in modo concorde dagli interpreti – che si realizzasse “la remunerazione, in via esclusiva o anche aggiuntiva, di alcune prestazioni svolte dal socio in sede di costituzione” della società (M. MIOLA, 672).

Peraltro, la previsione della possibilità di assegnazione al socio di una quota di valore non corrispondente al conferimento da questi effettuato, non sembra per ciò stesso legittimare la partecipazione di un socio che non effettui alcun conferimento, se pure minimo, o quantomeno un “apporto”, con il quale contribuisca all'esercizio dell'impresa sociale. Se così fosse, si è rilevato opportunamente da parte di alcuni interpreti, si andrebbe incontro ad un doppio inconveniente: si renderebbe possibile un'attribuzione priva di causa, quale è quella in favore del socio che non abbia compiuto alcun conferimento - posto che non si può essere parte del contratto sociale

senza che si sia effettuato un conferimento - e si realizzerebbe una violazione del divieto di patto leonino di cui all'art. 2265 c.c. in favore del soggetto che pur essendo titolare di una partecipazione sociale non sopporti affatto il rischio d'impresa.

Quanto poi alle entità conferibili nella S.r.l. il criterio discrezionale è quello posto dall'art. 2464, comma 2°, c.c., a norma del quale "possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica", fermo restando che l'esecuzione dei conferimenti in danaro rappresenta l'ipotesi tipica, o - per così dire - naturale di conferimento in assenza di una diversa previsione nell'atto costitutivo.

Ora, il problema di fondo che si pone per l'interprete, è quello di dare un significato preciso alla previsione del comma 2° dell'art. 2464, stabilendo a cosa ha inteso riferirsi il nostro legislatore allorché ha disposto che possono essere conferiti solo "elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica". Come rilevato da una parte della dottrina, per comprendere il significato preciso della disposizione in oggetto si deve considerare la "formula completa" utilizzata nella norma, onde chiarire a quali beni allude il legislatore allorché prescrive che si deve trattare, ad un tempo, di "elementi dell'attivo" e "suscettibili di valutazione economica".

Se dessimo rilevanza solo al fatto che devono venire in considerazione "elementi dell'attivo", potremmo cadere nell'errore di ritenere che nella S.r.l., affinché un bene diverso dal danaro possa formare oggetto di conferimento, deve essere un bene iscrivibile in bilancio. Tuttavia il binomio conferibilità-iscrivibilità in bilancio da lungo tempo è stato messo in discussione; infatti, contro l'orientamento di quella parte della dottrina, che privilegia la funzione di garanzia del capitale sociale e ritiene che i soli beni conferibili siano quelli che possono formare oggetto di espropriazione e che possono essere iscritti in bilancio, la maggior parte degli interpreti enfatizza la funzione di produzione del capitale sociale. Ne consegue l'estensione della categoria dei beni imputabili a capitale (e che quindi possono formare oggetto di conferimento), che sembra possa oggi comprendere tutte le entità utili al conseguimento dell'oggetto sociale.

Orbene, in conformità con la tesi maggioritaria, è possibile affermare che quando il legislatore identifica i beni conferibili utilizzando l'espressione "*elementi dell'attivo*", intende fare riferimento non già in modo esclusivo ai beni che possono essere iscritti nell'attivo del bilancio, quanto piuttosto a tutti quei beni o attività utili alla società "e dunque "idealmente" funzionali" all'esercizio dell'attività d'impresa (M. AVAGLIANO, 80) e suscettibili di determinare un incremento del patrimonio della società in favore della quale il conferimento è stato effettuato.

Quanto poi all'altro requisito, cioè che i beni da conferire siano "*suscettibili di valutazione economica*", la dottrina è concorde nel ritenere che la valutabilità economica non possa essere fatta coincidere con il carattere della "patrimonialità" prescritto dall'art. 1174 c.c. per qualsivoglia prestazione che forma oggetto di obbligazione. Il carattere speciale della disciplina prevista dall'art. 2464, comma 2°, c.c., rende infatti necessario intendere la "suscettibilità di valutazione economica" in termini più puntuali, nel senso che il bene oggetto di conferimento deve essere tale da poter essere valutato

secondo criteri oggettivi - “che tengano conto a seconda dei casi del valore di scambio o di quello di produzione” (M. MIOLA, 666) - attendibili e sufficientemente certi, in applicazione dei quali si possa pervenire all’esatta determinazione del valore del bene conferito.

2.1. Dall’impianto normativo complessivo dell’art. 2464 c.c. sembra emergere una sorta di tripartizione dei tipi di conferimento ammessi nella S.r.l., rispettivamente in 1) conferimenti in danaro, 2) conferimenti in natura e di crediti, 3) conferimenti di opera e di servizi; di diverso avviso è invece quella parte della dottrina che, ritenendo che i conferimenti di opera e di servizi rappresentano una *species* del più ampio *genus* dei conferimenti in natura, sostiene che il legislatore ha di fatto previsto come unica alternativa ai conferimenti in danaro i conferimenti in natura, con la particolarità rispetto alla disciplina della S.p.A. che nella S.r.l. oggetto dei conferimenti in natura possono essere anche le prestazioni di opera e servizi. Cercheremo di chiarire, esaminando più in dettaglio la fattispecie dei conferimenti di opera e servizi, le ragioni che ci inducono ad escludere la riconducibilità degli stessi al *genus* dei conferimenti in natura.

Quanto invece ai conferimenti in danaro, la disciplina della S.r.l., in modo del tutto peculiare rispetto all’ordinamento delle altre società di capitali, prevede la possibilità per il socio di scegliere come modalità di adempimento dell’obbligo di conferimento, alternativa al versamento del 25% del valore del conferimento stesso, la stipulazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria; le garanzie suddette, di importo almeno corrispondente a quello del versamento dovuto, dovranno assumere le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in conformità con quanto disposto dal comma 4° dell’art. 2464 c.c. nella formulazione prevista dall’art. 9, comma 15-*bis* del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito nella L. 9 agosto 2013, n. 99.

Per questa via, si legge nella Relazione al D. lgs. n. 6/2003, si è consentita “la costituzione della società pur nell’attuale mancanza di valori oggettivamente accertabili”, di cui il socio potrà venire in possesso in un momento successivo. In altri termini, la stipulazione della polizza di assicurazione o della fideiussione, in luogo del versamento del 25% dei conferimenti in danaro, consente al socio di differire l’esecuzione dell’obbligo di conferimento ad un momento successivo, mentre l’effettivo adempimento dell’obbligazione di versamento viene garantito, già al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo, per effetto dell’attribuzione in favore della società della polizza o della fideiussione.

Dalla formulazione della previsione del comma 4° dell’art. 2464 c.c. emerge in modo chiaro che è il dato fattuale del versamento del 25% del conferimento ad essere sostituito dalla stipulazione delle garanzie in oggetto, mentre l’obbligo assunto dal socio all’atto della sottoscrizione del contratto sociale resta fermo fino a quando la garanzia venga escussa ovvero il socio stesso, in alternativa, scelga di provvedere personalmente al versamento dovuto, sostituendo così la polizza o la fideiussione; in considerazione di

tanto non sembra corretto sostenere che le azioni attribuite a fronte del conferimento possono considerarsi liberate fin dal momento della stipula della garanzia. Al contrario le azioni in oggetto, anche con riferimento al valore dei decimi garantiti, saranno effettivamente liberate solo quando l'obbligo di conferimento verrà effettivamente adempiuto dal socio ovvero dal garante mediante escussione della garanzia.

Vale infine la pena ricordare che la previsione del comma 4° dell'art. 2464 c.c. non potrà trovare applicazione fino a quando non verrà emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che - sempre a norma del comma 4° - dovrà determinare le caratteristiche della polizza di assicurazione o della fideiussione bancaria e del quale è in circolazione solo una bozza non tradotta in testo di legge definitivo.

3. Passiamo ora a considerare quella che probabilmente è l'innovazione di maggior rilievo nella disciplina dei conferimenti nella S.r.l., segnatamente la previsione contenuta nell'art. 2464, *comma 6°*, c.c. della possibilità che in questo tipo di società il conferimento abbia per oggetto prestazioni d'opera e di servizi; a seconda che il socio si impegni ad effettuare un conferimento di "servizi" ovvero un conferimento "d'opera", rispettivamente metterà a disposizione della società le proprie energie lavorative, oppure si obbligherà ad attribuire alla società l'opus, vale a dire il risultato dell'attività svolta.

Va subito detto che la previsione contenuta nel comma 6° dell'art. 2464 ha dato luogo a grossi dubbi interpretativi, in ragione della formulazione a tratti impropria ed in parte lacunosa di essa; ciò non toglie, però, la possibilità di cogliere alcuni dati incontrovertibili:

-) la stipulazione della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria è condizione imprescindibile per poter effettuare conferimenti d'opera e servizi;
-) le garanzie in oggetto devono coprire l'intero valore assegnato al conferimento d'opera e servizi in favore della società;
-) il valore del conferimento d'opera concorre a formare il capitale sociale.

Moltissime restano d'altro canto le zone d'ombra nella concreta regolamentazione della fattispecie in oggetto, per la verità fino ad ora utilizzata in modo piuttosto sporadico per un doppio ordine di ragioni:

-) le difficoltà applicative che essa presenta;
-) gli elevati costi che è costretto a sopportare il socio che intenda effettuare un conferimento d'opera.

Quanto al primo dei profili indicati, è opportuno sottolineare che il compito dell'interprete, in sede di effettiva attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 2464, comma 6°, c.c., è complicato dalle numerose omissioni del legislatore il quale, nella regolamentazione dell'istituto in esame, prescinde dal considerare, almeno in modo espresso, alcuni aspetti di rilevanza niente affatto trascurabile:

- a) la circostanza che il legislatore ammetta la possibilità che il conferimento avvenga anche "mediante la prestazione" di una delle garanzie indicate, fa emergere forti dubbi circa l'oggetto del conferimento: il valore della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria – come la formulazione della norma lascerebbe intendere – o

piuttosto - come peraltro più rispondente alla ratio legis – la prestazione d’opera e servizi che forma oggetto di conferimento?

b) Nulla si dice circa le modalità di determinazione del valore del conferimento in oggetto e dunque in ordine alla necessità o anche solo eventualità del ricorso alla relazione giurata di stima espressamente prescritta dall’art. 2465 c.c. per i conferimenti in natura e di crediti.

c) Riconosciuta la possibilità che il conferimento nella S.r.l. venga effettuato “anche” mediante la prestazione di “una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria», nulla si dice in ordine al rapporto che deve esistere fra il conferimento d’opera e l’ammontare complessivo del capitale sociale, nel senso che non è affatto chiaro se il capitale sociale di una S.r.l. possa in ipotesi essere costituito integralmente da conferimenti d’opera.

d) Prevista la sottoscrizione da parte del socio d’opera di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria che copra l’intero valore assegnato alla prestazione d’opera o servizi che forma oggetto di conferimento, (o in alternativa il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società), viene lasciato all’interprete il difficile compito di determinare la struttura e l’articolazione che le garanzie suddette devono assumere, onde assicurarne il massimo grado di astrattezza e quindi consentire alla società l’immediata escussione di esse nel caso di inadempimento dell’obbligo di conferimento.

e) Non meno incerto appare peraltro il percorso interpretativo di chi si avventuri nella ricognizione della disciplina contabile del conferimento d’opera e servizi; invero, se è agevole identificare nei conti d’ordine la naturale sedes materiae in cui collocare in bilancio la polizza assicurativa ovvero la fideiussione bancaria che il socio d’opera è tenuto a stipulare, molto più problematica risulta l’individuazione della posta dell’attivo in cui iscrivere il valore del conferimento d’opera a bilanciamento della quota di capitale corrispondente al conferimento in oggetto.

Nel nostro discorso cercheremo di dare risposta ad almeno alcuni dei dubbi interpretativi indicati; prima però sembra opportuno chiarire alcuni aspetti di particolare rilevanza.

-) Per quale ragione fino alla riforma del 2003 non era ammessa nella S.r.l. la possibilità di effettuare conferimenti d’opera e servizi?

-) Per soddisfare quali interessi è stata introdotta la fattispecie in esame?

-) Quali regole ha previsto il legislatore della riforma per superare gli ostacoli che nella vecchia disciplina si opponevano all’imputazione a capitale, a titolo di conferimento, delle prestazioni d’opera e servizi?

-) Come intendere il principio dell’integrale liberazione, previsto per i conferimenti diversi dal danaro, con riferimento ai conferimenti d’opera e servizi?

3.1. In apertura del discorso sui conferimenti d’opera e servizi si è sottolineato che l’introduzione del socio d’opera nella S.r.l., è probabilmente la “novità più

rivoluzionaria” in seno alla disciplina dei conferimenti nella S.r.l.; quale il senso di questa affermazione?

Per comprenderne a pieno il significato è necessario tener conto del fatto che nel sistema normativo del codice civile del '42, mentre nelle società di persone la fattispecie del socio d'opera era espressamente prevista, nelle società di capitali essa non era contemplata ed anzi era fortemente messa in discussione e sostanzialmente esclusa in via interpretativa. Più in particolare, nelle società di persone, la cui disciplina consta anche di disposizioni che hanno come destinatario il socio che abbia conferito la propria opera, il solo problema che si è posto fra gli interpreti è stato quello di stabilire se il conferimento in oggetto possa o meno essere capitalizzato.

Prescindendo dal passare in rassegna le argomentazioni addotte dalla dottrina a sostegno dell'una o dell'altra tesi interpretativa – il che ci porterebbe evidentemente ben oltre l'oggetto specifico della nostra indagine - in questa sede ci si limiterà a considerare le ragioni che avevano condotto la gran parte degli interpreti ad escludere l'ammissibilità dei conferimenti d'opera nelle società di capitali.

Com'è noto l'art. 2247 c.c., nell'individuare le caratteristiche del contratto di società, dispone che “con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi...”: ne consegue pertanto che fra gli apporti che possono essere utilmente impiegati per lo svolgimento dell'attività d'impresa rientrano senza dubbio anche le opere e i servizi. Ciò non toglie però che l'imputabilità delle une e degli altri a capitale da sempre, vale a dire già prima che nel nostro ordinamento fosse previsto, in attuazione della II Direttiva CEE, un espresso divieto in tal senso, era fortemente messa in discussione dagli interpreti, i quali avevano variamente individuato ed argomentato le ragioni che sembravano opporsi alla conferibilità delle prestazioni d'opera e di servizi.

A quella parte della dottrina che, nell'individuare le entità conferibili nelle società di capitali dava rilevanza determinante alla iscrivibilità in bilancio del bene oggetto di conferimento, ovvero alla sottoponibilità del bene stesso ad esecuzione forzata, si opponeva la tesi di quegli interpreti che avevano posto l'accento sulla impossibilità di determinare secondo criteri certi il valore delle prestazioni d'opera e servizi; secondo un'ulteriore teoria la ragione dell'esclusione delle prestazioni d'opera e di servizi dal novero dei beni suscettibili di conferimento nella società per azioni doveva essere individuata nella asserita impossibilità di prestare uno actu i conferimenti in oggetto.

Altra parte della dottrina aveva invece ritenuto che nessuna delle suddette interpretazioni fosse convincente; in proposito, e in special modo con riferimento alle peculiari modalità di adempimento delle prestazioni d'opera e servizi, si era sottolineato che anche quando, come nel caso delle prestazioni in oggetto, al momento della sottoscrizione del contratto sociale e quindi dell'assunzione dell'obbligo di conferimento, permangano in capo al socio stesso alcuni obblighi da adempiere in un momento successivo, il principio della integrale liberazione statuito per tutti i conferimenti diversi dal danaro non viene comunque messo in discussione. Al contrario, si osservava, la previsione del divieto di conferire prestazioni d'opera e di

servizi era da ricondurre alla mancanza nei conferimenti in oggetto del requisito della “realizzabilità” - da intendersi come recuperabilità del valore della prestazione non solo attraverso procedimenti espropriativi o di esecuzione forzata, ma anche di alienazione volontaria – condizione quest’ultima che evidentemente finiva con il mettere in discussione la funzione di garanzia del capitale sociale.

Orbene, al fine di dirimere il contrasto interpretativo circa la ratio del divieto posto in sede comunitaria dall’art. 7 della II Direttiva CEE e nell’ordinamento italiano dall’art. 2342 c.c., sembra opportuno porre l’accento ancora una volta sulle caratteristiche delle prestazioni di opera e di servizi, la cui effettiva esecuzione è subordinata non solo all’attività in concreto posta in essere dal soggetto conferente, ma anche ad eventi indipendenti dalla volontà del socio, che in alcuni casi possono rendere impossibile l’adempimento; esiste quindi un’oggettiva indeterminatezza in ordine all’an e al quantum dell’adempimento, che mette in discussione l’effettiva acquisizione da parte della società del valore corrispondente alle suddette prestazioni. Di tal che a noi sembra che il motivo fondante del divieto posto dall’art. 2342, ultimo comma, c.c., debba essere identificato nell’esigenza di garantire che le prestazioni promesse a titolo di conferimento siano realmente eseguite e dunque nella necessità di assicurare la piena realizzazione di quel principio di effettività del capitale, che nella società per azioni assume rilevanza particolare.

Com’è noto in attuazione della II Direttiva CEE, l’art. 5 del d.p.r. 10 febbraio 1986, n. 30 ha introdotto nel nostro ordinamento, nell’art. 2342 c.c., l’esplicito divieto di conferire nella società per azioni prestazioni d’opera e di servizi; sebbene il divieto in oggetto in sede comunitaria non fosse prescritto per la S.r.l., il legislatore italiano ne prevede l’applicazione anche per queste ultime società, evidentemente ritenendo che nella società per azioni e nella società a responsabilità limitata esistessero esigenze non dissimili di salvaguardia dei principi di effettività ed integrità del capitale sociale. Più in particolare, in ragione del presunto modo di essere della società a responsabilità limitata come una “piccola anonima” “ anche la selezione delle risorse conferibili era soggetta ad un regime coincidente con quello della società per azioni e fungeva da ostacolo a conferimenti che, come le opere ed i servizi, non si caratterizzassero in termini di agevole liquidazione e di ragionevole stimabilità” (P. SPADA, 8).

Questo quadro normativo, che circoscriveva l’area delle entità conferibili nella società a responsabilità limitata in modo esattamente sovrapponibile con la disciplina dettata per la società per azioni, è stato profondamente innovato dalla riforma del 2003, che ha ammesso la possibilità di attribuire alla società a titolo di conferimento “tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica” e, fra di essi, anche le prestazioni d’opera e servizi. In questo modo, si legge nella Relazione al D. lgs. n. 6 del 2003, si è reso possibile “superare i dubbi riguardo la conferibilità di valori che, utili per lo svolgimento dell’impresa sociale, non si prestano a svolgere direttamente un ruolo per la tutela dei creditori”; il che equivale a dire – almeno così ha ritenuto una parte della dottrina - che si è privilegiata la funzione di produzione del capitale, a detrimento della funzione di garanzia.

A questo punto viene da chiedersi: per soddisfare quali interessi è stata prevista l'introduzione del conferimento d'opera e servizi nella S.r.l.?

Senza dubbio la scelta del legislatore della riforma è stata orientata dal bisogno di modulare la regolamentazione della partecipazione alla S.r.l. in chiave più marcatamente personalistica: nell'intento di "enfaticizzare la rilevanza centrale del socio", (così come dispone l'art 3, comma 1°, lett. a) della legge 366/2001), si è costruito un sistema in cui il conferimento può essere "imperniato sulla persona del socio" (C. ANGELICI, 41), cui viene riconosciuta la possibilità di attribuire alla società, a titolo di conferimento, la propria opera o i propri servizi e dunque di contribuire all'attività comune non già con un apporto in danaro o comunque facilmente convertibile in danaro, quanto piuttosto con un "apporto imprenditoriale" (E. GINEVRA, 137).

Ebbene, si è rilevato da parte di alcuni interpreti che per questa via, vale a dire ammettendo nella S.r.l. i conferimenti di opere e servizi, si consente al socio, che non disponga delle risorse finanziarie necessarie per effettuare un conferimento in danaro, di sottoscrivere frazioni del capitale sociale e dunque di diventare titolare di quote di partecipazione nella S.r.l. La nostra sensazione invece è che il socio d'opera nella S.r.l. non sia un "socio povero", cioè un soggetto che conferisce l'opera o i servizi in quanto privo delle disponibilità finanziarie necessarie per effettuare un conferimento in danaro: è indiscutibile infatti che i costi che comporta la sottoscrizione della polizza di assicurazione o la stipulazione della fideiussione bancaria prescritte dall'art. 2464, comma 6°, c.c. possono essere anche molto elevati, al punto che una parte della dottrina attribuisce proprio ai costi significativi del conferimento d'opera e servizi lo scarso successo della fattispecie in esame nella prassi.

Quello che si intende sottolineare è che chi sceglie di effettuare nella S.r.l. un conferimento d'opera, anche facendosi carico del pesante onere della stipulazione della garanzia che ad esso deve accompagnarsi, è mosso dall'interesse a concorrere allo svolgimento dell'attività d'impresa in modo determinante e in qualche modo caratterizzante rispetto all'attività stessa, mettendo quindi a disposizione della società il risultato della propria attività – nell'ipotesi del conferimento d'opera – ovvero corrispondendo delle prestazioni lavorative – nel caso del conferimento di servizi - che egli stesso ritiene possano risultare di particolare utilità in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale.

Quanto detto consente peraltro di dare soluzione all'altro profilo controverso cui abbiamo fatto cenno, vale a dire l'individuazione dell'oggetto dei conferimenti d'opera e servizi. In proposito gli interpreti hanno formulato due tesi contrapposte:

a) secondo un primo orientamento, in realtà minoritario, che dà rilevanza più che altro alla formulazione della norma, nella quale si fa riferimento ad un conferimento che avviene "mediante" la prestazione della garanzia, oggetto del conferimento sarebbe il valore delle prestazioni d'opera e servizi garantito dalla polizza assicurativa o dalla fideiussione bancaria; ne consegue quindi che nel caso in cui la prestazione, pur correttamente eseguita dal socio, abbia un valore inferiore rispetto a quello ad esso assegnato e coperto dalla garanzia, quest'ultima potrebbe essere validamente escussa.

b) Secondo una diversa interpretazione, più rispettosa della ratio sottesa all'introduzione dell'istituto in esame, oggetto del conferimento sono le prestazioni d'opera o servizi che il socio si impegna ad effettuare in favore della società ed il cui valore, garantito dalla stipulazione della polizza o della fideiussione, viene imputato a capitale.

Abbiamo già avuto modo di sottolineare che il motivo determinante che ha spinto il legislatore della riforma a prevedere e disciplinare il conferimento d'opera è stato quello di valorizzare, quale oggetto del conferimento, le prestazioni del socio, cui è data la possibilità di concorrere al successo dell'impresa sociale con la propria opera, vale a dire mettendo a disposizione della società stessa il proprio contributo personale; ebbene a noi sembra corretto ritenere che, in un sistema così caratterizzato, oggetto del conferimento sono le prestazioni d'opera e servizi e non già la garanzia o il valore di essa. La garanzia si pone piuttosto come condizione di ammissibilità del conferimento stesso, nella misura in cui assicura alla società l'adempimento da parte del socio degli obblighi che questi ha assunto nel momento in cui si è impegnato ad effettuare il conferimento in oggetto, e, dunque, consente per ciò stesso di superare la naturale incompatibilità di questo tipo di conferimento con il principio dell'effettività del capitale, incompatibilità che, come abbiamo avuto modo di sottolineare, sembra rappresentare la ratio del perdurante divieto di conferire nella società per azioni prestazioni d'opera e di servizi.

3.2 Quanto appena detto ci consente di meglio precisare quale sia la funzione delle garanzie previste dall'art. 2464, comma 6°, c.c. e se si tratti di funzione omologa o diversa rispetto a quella cui le stesse garanzie assolvono quando sono prestate dal socio con riferimento all'adempimento dell'obbligo di versamento del 25% dei conferimenti in danaro.

La garanzia prevista dal comma 4° dell'art. 2464 c.c., come già precisato, consente al socio di differire ad un momento successivo l'esecuzione dell'obbligo di versamento del 25% dei conferimenti in denaro, a condizione che in luogo del suddetto versamento, venga prestata la garanzia; al contrario, la polizza assicurativa e la fideiussione bancaria, quando prestate dal socio d'opera, assolvono ad una vera e propria funzione di garanzia contro il rischio di un eventuale futuro inadempimento del socio. Il che equivale a dire, come sostenuto in dottrina, che in quest'ultimo caso siamo in presenza di una *garanzia rafforzativa e non sostitutiva* del conferimento, nella misura in cui assicura alla società che il conferimento "sarà eseguito ed eseguito bene" anche nell'ipotesi in cui l'adempimento sia mancato in tutto o in parte (L. DE ANGELIS, 1457). Quello che si intende sottolineare è che la prestazione delle garanzie in oggetto da parte del socio d'opera mette la società nella condizione di ricevere sempre e comunque, se pure non dal soggetto conferente quanto piuttosto dal garante, se non la prestazione promessa dal socio quanto meno una somma di danaro commisurata al valore della prestazione d'opera che è rimasta inadempita, salvo poi verificare – come

ci accingiamo a fare a breve – quali criteri debbano essere seguiti nel predeterminare, al momento del conferimento, il valore in oggetto.

L'individuazione della funzione delle garanzie prescritte dal comma 6° dell'art. 2464 c.c., in termini di garanzie contro il rischio di futuro inadempimento, consente di dare soluzione agli altri due problemi applicativi che ci siamo posti nell'inquadrare la fattispecie dei conferimenti d'opera: quali regole ha previsto il legislatore della riforma per superare gli ostacoli che nella vecchia disciplina si opponevano all'imputazione a capitale, a titolo di conferimento, delle prestazioni d'opera e servizi? Ed ancora: come intendere il principio di integrale liberazione con riferimento ai conferimenti d'opera e servizi?

Quanto al primo profilo, vale la pena di sottolineare che, quando viene effettuato un conferimento d'opera, che, in ragione della sua natura, non è suscettibile di immediata esecuzione, la polizza o la fideiussione valgono ad assicurare alla società la possibilità di acquisire immediatamente – o in ogni momento monetizzandolo – il valore economico della prestazione che forma oggetto del conferimento medesimo e, dunque, a garantire l'integrità del capitale fin dal momento della sottoscrizione della quota di pertinenza del socio d'opera. In altri termini il legislatore ha dovuto tener conto della particolare natura dei conferimenti d'opera e di servizi e quindi del fatto che avendo per oggetto una prestazione di fare non era possibile imporne l'esecuzione coattiva; pertanto, allo scopo di rendere i conferimenti in oggetto compatibili con le regole sulla formazione del capitale prescritte per qualsivoglia società di capitali, e dunque anche per la S.r.l., è stato previsto uno strumento - quello della stipulazione della garanzia da parte del socio d'opera – che consente alla società di ottenere, a seguito dell'escussione della garanzia, “un equivalente pecuniario per l'inadempimento o l'impossibilità sopravvenuta” (G. BERTOLOTTI, 202).

E' perciò possibile affermare – lo si è già anticipato nelle pagine che precedono - che la prestazione della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria da parte del socio d'opera rappresenta il rimedio apprestato dal legislatore della riforma per superare la naturale incompatibilità dei conferimenti in oggetto con le regole sul capitale della S.r.l. nella misura in cui, come sostenuto in dottrina, la prestazione della garanzia consente l'imputazione a patrimonio di un valore attuale, a fronte di una prestazione che il socio effettuerà in un momento successivo.

Orbene, se il ruolo svolto dalla polizza assicurativa o dalla fideiussione bancaria è quello appena descritto, risulta più agevole comprendere in che modo il principio di integrale liberazione trova attuazione con riferimento ai conferimenti d'opera. Com'è noto, sebbene il suddetto principio sia espressamente formulato nell'art. 2465 c.c. con riferimento ai conferimenti in natura (“le quote corrispondenti a tali conferimenti” - recita la norma richiamata - “devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione”), è opinione concorde degli interpreti che trovi piena applicazione a tutte le ipotesi di conferimenti diversi dal danaro - e quindi anche ai conferimenti di opera e servizi - rispetto ai quali assume però un particolare modo di essere.

In proposito, non si può prescindere dal considerare che la società in favore della quale venga prestato un conferimento d'opera – che per sua natura non può essere eseguito in modo completo ed immediato – non potrà acquisirne integralmente il valore nel momento in cui il socio assume l'obbligo di conferimento; di tal che, si è detto da parte di alcuni interpreti, “per i conferimenti d'opera non è immaginabile l'integrale liberazione del conferimento al momento della sottoscrizione” (G. FERRI Jr., 260).

L'interpretazione proposta, se pure fortemente aderente al dato fattuale e dunque al modo di essere dei conferimenti d'opera, a nostro avviso non tiene in debito conto il valore che assume la prestazione della garanzia da parte del socio, nella misura in cui vale a rendere operante anche nella fattispecie che ci occupa il principio di integrale liberazione, se pure in una dimensione diversa e particolare. Quello che si intende sottolineare è che, con riferimento al conferimento d'opera, “integrale liberazione” non significa esecuzione immediata del conferimento quanto piuttosto “messa a disposizione” “dell'utilità cui il conferimento è funzionale” (C. ANGELICI, 40); più in particolare, la circostanza che venga stipulata in favore della società una garanzia fin dal momento in cui l'obbligo di conferimento viene assunto e per un valore corrispondente a quello assegnato al conferimento stesso, consente alla società di imputare a capitale ab intito il valore del conferimento, sebbene la società otterrà quel valore in modo differito nel tempo, man mano che il socio esegue le prestazioni cui si è impegnato.

3.3. Altro problema che l'interprete è chiamato a risolvere è quello dell'identificazione dei dati che l'atto costitutivo deve riportare con riferimento ai conferimenti d'opera, posto che l'art. 2463 c.c., nell'indicare il contenuto dell'atto costitutivo, si limita a prescrivere che vengano individuati i “conferimenti di ciascun socio” ed il “valore attribuito ai beni in natura e ai crediti”, mentre nulla si dice, almeno in modo espresso, dei conferimenti d'opera.

Utili per sciogliere il nodo interpretativo suddetto sono le regole proposte dal Consiglio notarile di Milano nello studio n. 9, del 18 marzo 2004; in tale documento si chiarisce che nella relazione giurata di stima, che ad avviso del Consiglio notarile di Milano deve accompagnare i conferimenti d'opera (ma vedremo a breve per quale ragione questa interpretazione a nostro avviso non sia condivisibile), è necessario individuare in modo certo, anche dal punto di vista temporale, il contenuto della prestazione oggetto di conferimento. Più in particolare si stabilisce che la “prestazione d'opera o di servizi dovuta dal socio conferente...deve essere o circoscritta per sua natura (ad es. l'appalto d'opera per la costruzione di un determinato bene) o limitata ad un periodo temporale determinato o quanto meno determinabile, non essendo altrimenti possibile capitalizzare il valore di prestazioni di ampiezza o durata indeterminabile”.

Sembra quindi possibile affermare che l'atto costitutivo deve contenere perlomeno:

-) una descrizione analitica della prestazione che il socio si impegna ad eseguire e della sua durata;

-) l'indicazione del valore attribuito alla prestazione, onde individuare la parte di capitale coperta dalla prestazione stessa;
-) gli estremi per identificare la garanzia, e quindi l'importo garantito e la durata di essa, nonché la documentazione ad essa relativa;
-) (secondo una parte della dottrina anche) la relazione giurata di stima con cui viene attestato il valore della prestazione d'opera e servizi.

Ricorderemo peraltro che per le garanzie che devono accompagnare il conferimento d'opera - a differenza di quanto statuito per le garanzie sostitutive del versamento del venticinque per cento dei conferimenti in denaro - il legislatore non prescrive espressamente che con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ne siano individuate le caratteristiche; ciò non toglie però che la bozza di decreto sulle garanzie prestate dal socio di S.r.l. ad oggi in circolazione, prevede la vigenza delle prescrizioni in esso contenute per tutte le ipotesi in cui il socio stesso stipuli la fideiussione o la polizza assicurativa, e dunque anche nel caso del socio d'opera. Nel suddetto provvedimento si stabilisce che:

-) gli importi per i quali è prestata la garanzia devono risultare dall'atto costitutivo o dalla decisione di aumento del capitale sociale;
-) il garante ha l'obbligo di acquisire copia di tali documenti;
-) il garante deve trasmettere alla società copia della documentazione relativa alla concessione della garanzia.

Quanto poi alla durata delle garanzie, l'art. 3 della bozza di decreto dispone che la garanzia deve essere prestata "per tutta la durata dell'impegno del socio"; in senso conforme si è peraltro espressa la dottrina, rilevando altresì che la garanzia può cessare anticipatamente solo su richiesta congiunta del socio e della società .

4. Emerge a questo punto l'altro profilo problematico che l'applicazione concreta della fattispecie in oggetto pone: secondo quali modalità è possibile determinare il valore della prestazione d'opera e di servizi? E ancora: quale è la disciplina contabile del conferimento d'opera?

Quanto al primo dei problemi applicativi indicati, il legislatore non fornisce alcuna specifica indicazione in merito, limitandosi a prescrivere, nel comma 6° dell'art. 2464 c.c., che la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa che devono accompagnare il conferimento d'opera devono essere prestate per l'intero valore assegnato al conferimento. Nulla si dice però in ordine alle modalità di determinazione del valore in oggetto e, in special modo, alla necessità di far ricorso al meccanismo valutativo prescritto dall'art. 2465 c.c. per i soli conferimenti in natura o di crediti.

Di qui l'esigenza di stabilire se si sia ritenuto inutile o comunque inopportuno per i conferimenti d'opera il ricorso alla relazione giurata; oppure se il silenzio del legislatore stesso debba considerarsi indicativo della presunta ascrivibilità dei conferimenti d'opera al genus dei conferimenti in natura la cui disciplina, ivi compresa la determinazione del relativo valore mediante ricorso alla relazione giurata di stima, troverebbe automatica applicazione ai primi; ovvero in terza battuta, anche laddove si

ritenga più opportuno qualificare i conferimenti d'opera come fattispecie a sé stante rispetto ai conferimenti in natura, di verificare se sia comunque possibile ipotizzare un'applicazione analogica delle regole poste dall'art. 2465 c.c. anche ai conferimenti di opera e servizi.

Orbene, a noi sembra che la corretta impostazione del problema non possa prescindere dall'individuazione dei profili distintivi dei conferimenti d'opera dai conferimenti in natura: quale dunque il discrimen fra l'uno e l'altro tipo di conferimento?

Determinante in proposito è l'individuazione dell'oggetto dei conferimenti d'opera; se infatti riteniamo che tale oggetto debba essere identificato con il risultato della prestazione, sarà possibile affermare che il conferimento d'opera si confonde, o meglio coincide, con il conferimento in natura. Se invece – come peraltro sembra più corretto in quanto conforme alla ratio legis – si pone l'accento sul “servizio” reso dal socio a titolo di conferimento, e quindi si individua l'oggetto del conferimento d'opera nella prestazione lavorativa che il socio si impegna a svolgere in favore della società, appare agevole constatare che il conferimento d'opera non è una species del più ampio genus del conferimento in natura, quanto piuttosto un tertium genus rispetto ai conferimenti in danaro ed ai conferimenti in natura.

Di segno opposto è però l'opinione della dottrina prevalente e degli addetti ai lavori, in special modo di alcuni Consigli notarili, come ad esempio Comitato interregionale dei Consigli notarili delle tre Venezie, che nel principio I.A.5 ha chiarito che “i conferimenti di opera e servizi sono da considerarsi alla stregua dei conferimenti in natura, pertanto ad essi si applica integralmente la relativa disciplina di legge”; in ragione di tanto, aggiunge il Comitato, “è necessaria la presentazione della perizia avente ad oggetto la stima del valore dell'obbligazione conferita ex art. 2465 c.c.”. In senso conforme il Consiglio notarile di Milano, ad avviso del quale “in caso di conferimento d'opera nella S.r.l. così come per ogni conferimento diverso dal danaro, è necessaria la relazione giurata di stima ai sensi dell'art. 2465 c.c.”.

Ma non basta; anche quegli interpreti che escludono l'assimilazione dei conferimenti d'opera ai conferimenti in natura, ritengono che l'esigenza di determinare in modo certo ed imparziale il valore del bene oggetto di conferimento, sottesa alla previsione della relazione giurata di stima, vale ugualmente ed a maggior ragione quando oggetto del conferimento sia una prestazione d'opera e di servizi e che quindi la valutazione dell'esperto, tanto per i conferimenti in natura quanto per i conferimenti d'opera, si rende necessaria per garantire l'integrità del capitale sociale.

Orbene, a nostro avviso questa interpretazione non tiene in debito conto il ruolo che il legislatore della riforma ha inteso assegnare alla polizza o alla fideiussione anche con riferimento alla determinazione del valore dell'opera o dei servizi oggetto del conferimento. Quello che si intende sottolineare è che, a meno di ravvisare nella prescrizione della relazione giurata di stima per i soli conferimenti in natura una svista del legislatore, il quale quindi avrebbe “dimenticato” la nuova categoria dei conferimenti d'opera e di servizi, la disciplina in commento sembra avere un senso

preciso: l'esigenza di esatta ed imparziale determinazione del valore del bene oggetto di conferimento che pure esiste in modo imprescindibile anche con riferimento al conferimento d'opera, in quest'ultima fattispecie viene soddisfatta nel momento in cui viene rilasciata la garanzia, a copertura integrale del valore del conferimento.

In altri termini a noi sembrerebbe che la scelta di escludere per i conferimenti d'opera e servizi la relazione giurata di stima tiene conto della particolare natura della prestazione che nella fattispecie in esame forma oggetto di conferimento: si tratta infatti di prestazione il cui valore dovrà essere determinato tenendo anche conto dei concreti vantaggi che per la società conseguono dall'impiego della prestazione stessa nel processo produttivo; di tal che è possibile ipotizzare che il legislatore abbia ritenuto più opportuno affidare al soggetto che concede la garanzia – e che peraltro in modo professionale svolge l'attività in oggetto – il compito di “assegnare” egli stesso, nel momento in cui viene effettuato il conferimento e sottoscritta la quota di capitale ad esso corrispondente, il valore della prestazione d'opera o di servizi che dovrà essere coperto dalla garanzia, onde sollevare la società dal rischio di inadempimento.

In tal modo, sembra possibile ritenere, potrà essere superato il rischio di sottovalutazione o sopravvalutazione dell'opera nella misura in cui, evidentemente, il garante non acconsentirà a valutazioni arbitrarie dei soci, ma procederà egli stesso a stimare l'opera o i servizi oggetto di conferimento, “prima di assumere il vincolo di garanzia” (G. BERTOLOTTI, 202).

5. Una volta determinato il valore del conferimento d'opera, come si procederà all'iscrizione di esso in bilancio?

La disciplina dei conferimenti d'opera non contiene alcuna indicazione espressa in tal senso: ne consegue perciò che l'unica affermazione che può farsi con certezza è che la corretta collocazione della polizza o della fideiussione è nei conti d'ordine. In proposito ricorderemo che il principio contabile OIC 22, del 13 maggio 2013, dispone che i conti d'ordine devono comprendere, fra l'altro, “le garanzie ricevute dalla società”, categoria in cui possono essere collocate oltre alle garanzie rilasciate da terzi nell'interesse della società, anche “quelle rilasciate da terzi a beneficio della società”, intendendosi per tali “quelle che rafforzano una pretesa creditoria”.

Molto più problematica appare invece l'individuazione della posta dell'attivo in cui iscrivere il valore del conferimento d'opera, a bilanciamento della quota di capitale corrispondente al conferimento in oggetto. In questa sede - nel tentativo di dare soluzione ad uno dei problemi di maggior interesse nella ricostruzione della disciplina dei conferimenti nella S.r.l. – ci limiteremo a fornire alcuni spunti di riflessione, nella consapevolezza della necessità di un'analisi ben più approfondita ed attenta, cui intendiamo dedicare un saggio successivo.

Il legislatore, a noi sembra, è chiaro su un solo punto: l'opera o i servizi vengono attribuiti alla società a titolo di conferimento e quindi il relativo valore confluisce nel capitale sociale. Ne consegue perciò che, nell'esercizio in cui viene effettuato il conferimento stesso, e dunque sottoscritta la quota di capitale ad esso corrispondente, il

valore complessivo della partecipazione attribuita al socio d'opera verrà iscritto al passivo del bilancio, nel netto, nella voce capitale sociale.

Quale è però la posta dell'attivo del bilancio in cui deve essere iscritto il valore del conferimento per controbilanciare la posta del passivo?

Ai fini della corretta impostazione del problema è a mio avviso necessario considerare due profili:

a) la natura e la modalità di percezione delle utilità rivenienti per la società dal conferimento d'opera;

b) la possibilità di qualificare in termini di "costo" per la società l'attribuzione al socio d'opera della frazione di capitale corrispondente al valore del conferimento stesso.

Quanto al primo dei profili indicati vale la pena sottolineare che la società cui venga conferita l'opera o i servizi, nel momento in cui viene effettuato il conferimento - nel "momento 0", per usare la terminologia di una parte della dottrina - non riceve nulla in termini di effettiva utilità; per essere più precisi, all'atto della sottoscrizione del contratto sociale quello che la società riceve è solo l'impegno del socio ad eseguire una prestazione, dalla quale deriveranno delle utilità successivamente, vale a dire man mano che il socio esegue la prestazione medesima.

In altri termini, è possibile osservare che la società in favore della quale venga effettuato un conferimento d'opera sarà titolare di un credito alla prestazione d'opera e servizi e che man mano che quel credito verrà soddisfatto - per effetto dell'esecuzione da parte del socio della prestazione promessa - la società potrà ottenere delle utilità che evidentemente in quel credito trovano la propria fonte.

Ebbene, quale è la corretta collocazione in bilancio del credito in oggetto?

Per rispondere a questo interrogativo, dicevamo, è necessario stabilire se la partecipazione riconosciuta al socio d'opera a fronte del conferimento da questi effettuato sia o meno un costo per la società. La dottrina, a noi sembra, o almeno una parte di essa, si è espressa in senso affermativo, quanto meno nella descrizione della fattispecie omologa nell'ambito delle società di persone; più in particolare si è osservato che, a seconda che si ammetta l'imputabilità o meno a capitale delle società di persone del conferimento d'opera, ai fini della contabilizzazione di esso diversa sarà la posta del passivo in cui iscrivere questo "costo della produzione": segnatamente "nel passivo reale se a fronte del conferimento viene attribuito al socio un corrispettivo in danaro, nel passivo ideale, capitale "netto", se si tratta di partecipazione sociale" (F. DI SABATO, 192).

Ebbene, se di "costo della produzione" si tratta, evidentemente il relativo valore dovrà essere ammortizzato anno per anno nel conto economico, mentre si dovrà individuare la posta dell'attivo in cui iscrivere il credito della società al conferimento d'opera. Secondo l'orientamento della dottrina prevalente il valore del conferimento d'opera andrebbe iscritto nella macro area A) dell'attivo, "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti"- magari creando all'interno di essa una sottovoce "crediti verso soci per prestazioni da eseguire" - per un valore via via decrescente man mano che la prestazione viene eseguita.

Ebbene, la ricostruzione proposta non convince a pieno nella misura in cui non consente di cogliere la diversa natura delle utilità rivenienti dal conferimento d'opera, rispetto a quelle che tipicamente confluiscono nell'area A) dell'attivo. Secondo gli aziendalisti infatti, l'area in oggetto è preordinata a racchiudere i valori dei crediti per decimi non versati, sia in caso di costituzione della società che di aumento del capitale, e dunque è un'area che comprende, almeno a noi sembrerebbe, utilità rivenienti da crediti caratterizzati, presumibilmente, dalla loro più o meno agevole escutibilità. Orbene, quest'ultima caratteristica non sembra sussistere per il credito da esecuzione della prestazione d'opera, nella realizzazione del quale possono incidere più variabili se è vero che, come si è già avuto modo di chiarire, nel caso di specie oltre all'attività svolta in concreto dal soggetto conferente, entrano in gioco anche eventi indipendenti dalla volontà del socio, che in alcuni casi possono rendere impossibile l'adempimento, in tal modo subordinando all'escussione della garanzia la concreta possibilità di acquisizione da parte della società dei valori corrispondenti al credito verso il socio d'opera per la prestazione che questi dovrà eseguire.

Secondo l'interpretazione di altra parte della dottrina, (e peraltro anche dell'Agenzia delle entrate), il valore del conferimento d'opera iscritto al passivo del bilancio, deve essere controbilanciato da una posta dell'attivo iscritta fra le immobilizzazioni immateriali diverse (voce BI/7).

A noi sembrerebbe piuttosto, sempre ammesso che la partecipazione attribuita al socio d'opera a fronte del conferimento d'opera e servizi possa essere qualificata come "costo" per la società, che se ne possa immaginare l'iscrizione all'attivo fra i risconti attivi, definiti dal principio n. 18 degli OIC come "quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma che sono di competenza di uno o più esercizi successivi".

In altri termini, se i risconti attivi "si iscrivono in bilancio in quanto crediti aventi per oggetto prestazioni di durata di cui è stato pagato in anticipo il corrispettivo" (G.B. PORTALE, 251), e se peraltro ammettiamo che la società, nel momento in cui riceve il conferimento d'opera, paga al socio un corrispettivo in termini di attribuzione ad esso della quota di capitale corrispondente al conferimento, evidentemente sopporta un costo, quello del conferimento appunto, in modo anticipato ed integrale nell'esercizio in cui il conferimento viene promesso (se pure non integralmente eseguito); peraltro a fronte della sopportazione di quel costo diventa titolare del diritto di credito ad ottenere, negli esercizi successivi, la prestazione oggetto del conferimento. Ebbene, se la ricostruzione proposta è corretta, perché non iscrivere il valore del conferimento d'opera fra i risconti attivi?

Naturalmente la ricostruzione proposta cade se neghiamo che la quota di capitale attribuita al socio d'opera a fronte del suo conferimento rappresenti un costo per la società; e peraltro, allo stesso modo della ricostruzione proposta, ne cade qualsiasi altra ipotesi del passaggio del costo in oggetto nel conto economico.

NOTA BIBLIOGRAFICA

G. B. PORTALE, *I “beni” iscrivibili nel bilancio di esercizio e la tutela dei creditori nella società per azioni*, in *Riv. soc.*, 1969, 251;

G. OLIVIERI, *I conferimenti in natura nella società per azioni*, Padova, 1989, 54 ss.;

G. B. PORTALE, *Dal capitale “assicurato” alle “tracking stocks”*, in *Riv. soc.*, 2002, 156 – 159;

G. B. PORTALE, *Osservazioni sullo schema di decreto delegato (approvato dal governo in data 29-30 settembre 2002) in tema di riforma delle società di capitali*, in *Riv. dir. priv.*, 2002, 712-713;

G. B. PORTALE, *Profili dei conferimenti in natura nel nuovo diritto italiano delle società di capitali*, in *Corriere giur.*, 2003, 1663 ss.

C. ANGELICI, *La riforma delle società di capitali*, Cedam, 2003, 40 ss.

V. SANTORO, *I conferimenti e le quote nella società a responsabilità limitata*, in *La nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, a cura di V. Santoro, Giuffrè, 2003; 97 ss.;

M. CASSOTTANA e M. POLLIO, *I conferimenti di servizi*, in *Analisi giur. econ.*, 2003, 369 ss.;

C. CINCOTTI, *I conferimenti*, in *La nuova S.r.l.* a cura di F. Farina, C. Ibba, G. Racugno, A. Serra, Giuffrè, 2004, 85 ss.;

L. DE ANGELIS, *Alcune questioni sul “capitale assicurato” nelle S.r.l.*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2004, 310 ss.;

M. MIOLA, *Capitale sociale e conferimenti nella “nuova” società a responsabilità limitata*, in *Riv. Soc.*, 2004, 705 ss.;

F. DI SABATO, *Capitale e responsabilità interna nelle società di persone*, Giuffrè, (ristampa) 2005;

F. TASSINARI, Sub *Art. 2464*, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di A. Maffei Alberti, Cedam, 2005, 1759 ss.;

P. SPADA, *Appunto in tema di capitale nominale e di conferimenti*. Studio n.127-2006/I del Consiglio Nazionale del notariato;

G. OLIVIERI, *Conferimenti “assicurati” e capitale di rischio nelle società a responsabilità limitata*, in *Il nuovo diritto delle società*. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Giuffrè, 2007, 351 ss.;

E. GINEVRA, *Conferimenti e formazione del capitale nella costituzione della S.r.l.*, in *Riv. soc.*, 2007, 102 ss.

M. AVAGLIANO, Sub *Art. 2464*, in *Società a responsabilità limitata*, a cura di L. A. Bianchi, Giuffrè, 2008, 45 ss.;

F. FERRARA jr. e F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Giuffrè, 2011, 885;

FERRI Jr., *Capitale sociale e società di persone*, in *Riv. Notariato*, 2012, 260;

G. BERTOLOTTI, *Il conferimento di opere e servizi: questioni aperte e profili sistematici*, in *Riv. dir. soc.*, 2013, 186 ss.

G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Codice civile. Commentario* (fondato e già diretto da P. SCHLESINGER e continuato da F. D. BUSNELLI), Giuffrè, 2010, tomo 1.